

## FOGLIO INFORMATIVO relativo a PEGNO DI TITOLI E VALORI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa  
Via C. Colombo 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)  
Tel.: 03625771.1- Fax: 0362564276  
Email: info@bccbarlassina.it Sito internet: www.bccbarlassina.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza n. 434327  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

#### Struttura e funzione economica

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata pegno.

Il pegno è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di un'obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno. Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 213/98 e Testo unico finanza).

Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio a carico del soggetto che concede il pegno è rappresentato dalla possibilità di perdere la proprietà del bene rilasciato a garanzia.

### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del soggetto concedente il pegno. Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in un deposito a custodia si applicano le condizioni indicate sul foglio informativo relativo al deposito titoli.  
Spese per invio comunicazioni periodiche:

- In forma cartacea       **€ 0,75**
- In forma elettronica   **€ 0,00**

### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse.	€ 3,00
Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) - spese di spedizione escluse.	€ 7,75

## SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

**I titoli, i beni e/o altri valori sono costituiti in pegno** per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia di ogni credito, anche non contestualmente creato, dalla stessa vantato nei confronti del soggetto finanziato.

**I titoli, i beni e/o altri valori che con il consenso della banca** fossero depositati in sostituzione e/o reintegrazione di quelli inizialmente vincolati rimangono assoggettati all'originario vincolo di pegno.

**Il pegno conserva i propri originari effetti** anche in presenza di rinnovi o proroghe del finanziamento, utilizzo oltre i limiti del credito accordato, scadenza o comunicazione di recesso dall'affidamento, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti comunque eseguiti, conversione, sostituzione o reintegrazione dei titoli originariamente depositati.

**Il pegno prestato da soggetti terzi** rispetto al credito concesso deve essere confermato entro 5 giorni dalla comunicazione inviata dalla banca relativa al rinnovo o alla proroga del credito concesso. Entro i limiti di valore del pegno il terzo costituente ha diritto di conoscere l'entità dell'esposizione garantita e, previa autorizzazione scritta del debitore, richiedere ulteriori informazioni.

**Il pegno si estende agli accessori** di ogni natura maturati sui titoli vincolati ed ai nuovi titoli risultanti dall'esercizio di eventuali diritti di opzione o di conversione.

**Il pegno sui titoli viene assunto per un valore concordato** fra le parti con riguardo alle quotazioni dei mercati regolamentati per i titoli ivi trattati.

**Il cliente è chiamato a reintegrare i titoli in pegno** in ipotesi di diminuzione del loro controvalore; in mancanza la Banca potrà diminuire proporzionalmente il credito concesso.

**La Banca**, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni garantite, **può procedere alla vendita**, esercitare il diritto di riscatto o soddisfarsi direttamente sui titoli costituiti in pegno a suo favore, procedendo se del caso anche all'estinzione anticipata degli stessi, imputando le somme ricavate ad estinzione o decurtazione di una delle obbligazioni garantite.

**La Banca preavvisa per iscritto il garante** della vendita dei titoli con 5 giorni di anticipo, aumentati a 10 giorni nelle ipotesi in cui il garante risulti persona diversa dal finanziato.

### Reclami

I Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail [reclami@bccbarlassina.it](mailto:reclami@bccbarlassina.it)

pec: [legale@pec.barlassina.it](mailto:legale@pec.barlassina.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

**LEGENDA**

<b>Pegno</b>	Garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.) che attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di <b>prelazione</b> (diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni offerti in garanzia con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di <b>seguito</b> (diritto di espropriare il terzo acquirente) e il diritto di <b>ritenzione</b> (diritto di trattenere la cosa spossessando il garante)
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali,; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, ecc.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.